



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 29 aprile 2016
Prot. n. 053/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Conferenza Stato – Regioni: presentate osservazioni allo schema di Decreto Legislativo recante Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica.

Si rende noto che lo scorso 14 aprile, in sede di Conferenza Unificata, le Regioni hanno espresso parere favorevole al Testo Unico in materia di Società Partecipate; tale parere è, tuttavia, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, che la Conferenza delle Regioni ha formulato al Governo.

Come si legge nelle Osservazioni allo schema di decreto legislativo in parola (allegato), per fare fronte all'esigenza di controllo della spesa pubblica si è resa necessaria l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, finalizzato alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*¹. In tale contesto, agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*riforma Madia*) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche è stata inserita la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un Testo Unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni.

Lo schema di T.U. in oggetto muove nella direzione della semplificazione del frammentato quadro normativo attualmente vigente. Ma in attesa di verificare sul piano operativo la tenuta organica del nuovo testo, le Regioni hanno evidenziato osservazioni alle disposizioni sottoponendole all'attenzione del legislatore delegato; di seguito se ne riportano le principali:

- **Fissazione del concetto di controllo analogo** – il riferimento è all'art. 16 del T.U. che riguardo alle società in controllo pubblico, titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, precisa che le PP. AA. devono esercitare sulle medesime un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

¹ Programma Nazionale di Riforma, in Documento di Economia e Finanza 2015



In particolare “*il quarto comma stabilisce che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che almeno l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato a favore delle PP. AA. partecipanti. Le produzioni ulteriori sono consentite solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società*”. La norma - secondo quanto riportato nelle Osservazioni al D.Lgs - in concreto condiziona la produzione del 20 per cento alla sussistenza del requisito “*dell’economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività*”, condizioni non previste dal diritto dell’Unione, ed in particolare l’art. 12 della direttiva 24/2014 (*Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico*). Pertanto, ritenendo la predetta norma del decreto non funzionale al conseguimento di un livello più elevato di efficienza concorrenziale si dubita della sua coerenza con il contenuto del richiamato art. 12 della direttiva 24/2014. In conseguenza le Regioni ritengono opportuna la rimozione delle parole “*e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società*”.

- **Gestione del personale** – in proposito, l’art. 19 della bozza di decreto riepiloga sostanzialmente le disposizioni che si sono susseguite nel tempo e che hanno portato ad assimilare la disciplina del personale delle società a controllo pubblico a quella del personale delle PP. AA.

Le Regioni osservano che i contenuti della norma sono condivisibili; tuttavia, al fine di evitare che la trasposizione di regole tipiche degli enti pubblici a soggetti aventi natura privatistica ne possa limitare eccessivamente la necessaria flessibilità organizzativa ed operativa, che rappresenta una delle principali ragioni da cui discende la scelta di costituire una società per la gestione di talune funzioni e attività di pertinenza regionale, le medesime ritengono necessario limitare i riferimenti diretti alle norme del pubblico impiego ed in particolare al D.Lgs. n. 165/2001 per evitare un’applicazione acritica e non adeguatamente adattata alla specificità degli ordinamenti societari. La Conferenza Unificata ritiene necessario, altresì, chiarire che nel caso di impossibilità di un completo riassorbimento del personale, ai sensi del co. 8 dell’art. 19 del T.U. in oggetto, si attivino tutte le ulteriori procedure di garanzie già previste dall’ordinamento del personale in esubero del settore privato.

- **Previsione dell'amministratore unico nelle società a controllo pubblico con conseguente rimodulazione del trattamento stipendiale** – il riferimento è al co. 2 dell’art. 11 che stabilisce il principio per cui l’organo amministrativo delle società pubbliche è costituito, di norma, da un solo amministratore.

Su osservazione delle Regioni, detto principio “*non pare tener conto delle realtà societarie pluripartecipate*”. Dunque, la Conferenza si esprime nel senso di un chiarimento mediante la norma, che preveda una deroga a tale principio per le società di questo tipo.

Con riferimento, invece al trattamento stipendiale, il co. 6 prevede che con



Decreto MEF verranno definiti gli indicatori per la determinazione dei compensi “sentita” la Conferenza Unificata. Ferma restando la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, le Regioni ritengono opportuno che la Conferenza, al contrario, rilasci un’intesa “di tipo forte” e che, dunque, non sia semplicemente “sentita”.

Sempre al co. 6, al quarto periodo si prevede che siano *“fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui allo stesso comma sesto. In considerazione dell’articolato sistema di definizione dei limiti massimi dei compensi, differenziato fino a cinque fasce di società, contemplato nel predetto comma sesto, pare irragionevole e configgente con tale complessa strutturazione dei compensi fare comunque salve disposizioni preesistenti contemplanti limiti di compenso inferiori. Pertanto, si propone di abrogare il quarto periodo del comma sesto”*.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.